



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
DI **MANTOVA** SEZIONE **2**

riunita con l'intervento dei Signori:

- MOTTOLA FRANCESCO** Presidente
- ROSINA ENZO** Relatore
- CANTONI TULLIO** Giudice
- 
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 356/2018  
depositato il 28/11/2018


- avverso FATTURA n°  
contro:

**difeso da:**

- avverso FATTURA n°  
contro:

**proposto dai ricorrenti:**

**difeso da:**



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 356/2018

UDIENZA DEL

19/04/2019 ore 09:30

N°

55/02/2018

PRONUNCIATA IL:

19/04/2019

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

24/05/2019

Il Segretario  
Gabriella De Valeris

*Gabriella De Valeris*



(segue)

SEZIONE

N° 2


REG.GENERALE

N° 356/2018

UDIENZA DEL

19/04/2019 ore 09:30

difeso da:



GA

Conclusioni di parte ricorrente: riconosciuta la natura amministrativa della pretesa tributaria e ritenuta la propria giurisdizione, voglia la Commissione Tributaria Provinciale disapplicare l'art. 3 del Regolamento TARI e l'art. 4 (e tabella allegata) del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e di conseguenza, voglia annullare la fattura impugnata, dichiarando l'insussistenza della pretesa creditoria di

Con vittoria di spese ed onorari

Conclusioni della convenuta: dichiararsi preliminarmente la carenza di giurisdizione della Commissione Tributaria, in quanto l'entrata a cui si riferisce il ricorso non ha natura tributaria e, in subordine, rigettarsi integralmente il ricorso, fatta riserva della valutazione di detassare i laboratori di carne e di pesce e dei vani tecnici.

Con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

#### Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, \_\_\_\_\_ impugnava la fattura n. \_\_\_\_\_ emessa a suo carico dal Comune di \_\_\_\_\_ per l'importo di € 7.101,92 da \_\_\_\_\_ per il servizio rifiuti, ai sensi dell'art. 1, co. 668, L. 143/2014.

Va premesso in fatto che \_\_\_\_\_ gestisce nel Comune di \_\_\_\_\_ un ipermercato (denominazione commerciale \_\_\_\_\_) in relazione al quale aveva chiesto a \_\_\_\_\_ una riduzione della superficie rilevante per il corrispettivo per i rifiuti.

Deduceva in via generale la ricorrente che l'esercizio commerciale, operante nel settore della grande distribuzione di generi alimentari e non alimentari, produceva rifiuti speciali non pericolosi (quali imballaggi, cartonacei, plastiche miste, pallets in legno o plastica) al cui smaltimento \_\_\_\_\_ era tenuta per legge a provvedere a proprie spese, mediante un proprio sistema di raccolta e successivo conferimento in piattaforme di recupero.

Solo una parte residuale dell'esercizio commerciale, segnatamente gli uffici, produceva rifiuti solidi urbani e solo per questi ultimi venivano effettivamente raccolti e smaltiti dal servizio comunale.

Tanto premesso, osservava la ricorrente che le superfici su cui si formavano e rifiuti speciali non pericolosi, al cui smaltimento \_\_\_\_\_ in quanto produttore, era tenuta a provvedere a proprie spese, non poteva essere assoggettata a TARI, né tali rifiuti potevano essere assimilati ai rifiuti urbani.

Il D. Lgs. 152/2006 aveva previsto la possibilità di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi a rifiuti urbani, ma solo per qualità e quantità determinate e sulla base dei criteri fissati con apposito decreto ministeriale che non era stato mai emanato.

Il divieto di immissione dei rifiuti da imballaggio nel normale circuito comunale di raccolta dei rifiuti urbani, aveva come conseguenza che era illegittimo qualsiasi

regolamento, per violazione del principio della doppia imposizione, che assoggettasse al servizio pubblico rifiuti che la legge vietava di conferire.

aveva negato la detassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali del punto vendita pari a 1750 m<sup>2</sup>, e aveva emesso la fattura oggetto di impugnazione.

Tale fattura doveva ritenersi illegittima per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 641 e 649 L. 147/2013 per erronea determinazione della superficie tassabile, considerato che le aree di vendita, l'area delle casse e le aree di carico/scarico merci dell'esercizio commerciale coincidevano con le superfici di produzione dei rifiuti speciali pericolosi, che

era obbligata a smaltire in proprio e non poteva conferire al pubblico servizio di gestione dei rifiuti;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 641 e 649 L. 147/2013 poiché la bolletta che si impugnava indicava la superficie complessiva sottoposta a tassazione e non consentiva al contribuente di comprendere quali aree fossero state effettivamente assoggettate a tassazione, sicché vi era un difetto di motivazione dell'atto impositivo;

3) violazione e falsa applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 in quanto il provvedimento impugnato non escludeva dal computo della superficie tassabile le aree dedicate a macelleria e pescheria del punto vendita, considerato che i rifiuti speciali prodotti dai laboratori di macelleria e pescheria dovevano essere smaltiti, e venivano smaltiti, direttamente dal produttore e cioè da

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 641 L. 147/2013, in relazione alla circolare del Ministero delle Finanze 95/94 e all'art. 7 del Regolamento Comunale TARI, nella parte in cui non erano esclusi da tassazione i vani tecnici, nei quali non era solita la presenza umana;

5) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013 in relazione all'art. 184 D. Lgs. 152/2006, stante l'indebito arricchimento del servizio comunale, che non smaltiva rifiuti da imballaggio che era la porzione straordinariamente prevalente di rifiuti che derivava dall'esercizio dell'attività commerciale, con violazione del principio del divieto di doppia imposizione;

6) violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226 D. Lgs. 152/2006, in relazione all'art. 1, comma 649 L. 147/2013 per eccesso di potere, stante l'illegittimità di ogni disposizione che prevedeva l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

7) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Regolamento Tari, e tabella allegata, considerato che da un punto di vista quantitativo, il limite soglia di assimilazione veniva individuato con formula matematica del tutto irragionevole e sproporzionata, che non teneva conto della specificità dell'area comunale in cui l'esercizio commerciale di era inserito.

Per questi motivi, chiedeva la ricorrente che, riconosciuta la natura amministrativa della pretesa tributaria e ritenuta la propria giurisdizione, la Commissione Tributaria Provinciale disapplicasse l'art. 3 del Regolamento TARI e l'art. 4 (e tabella allegata) del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e di conseguenza, che, in accoglimento del ricorso, venisse annullata la fattura impugnata, dichiarando

l'insussistenza della pretesa creditoria di  
con vittoria di spese ed onorari.

e del Comune di

Si costituiva in giudizio la sola

Parte convenuta in via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale.

Osservava la convenuta, a tale proposito, che l'art. 1, comma 668 L. 147/2013, ha previsto che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, potessero, in luogo della TARI, prevedere l'applicazione di una tassa avente natura corrispettiva.

In applicazione della predetta disposizione, il regolamento comunale aveva istituito il Corrispettivo per i rifiuti in luogo della Tari, che prevedeva modalità di calcolo delle somme dovute dagli utenti in relazione alla quantità di rifiuto secco indifferenziato prodotto dalla singola utenza.

Risultava dalla fattura in contestazione che la quota a carico dell'utente veniva addebitata in relazione ai conferimenti individuali.

Il termine "corrispettivo" richiamava la natura privatistica del servizio, nè rilevava in contrario che si trattasse di servizio obbligatorio.

Alla natura privatistica del rapporto conseguiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario.

In via subordinata e nel merito, rivendicava la correttezza dei calcoli eseguiti, in ossequio ai criteri tecnici stabiliti dall'art. 4 del Regolamento comunale, con misurazione puntuale di rifiuti indifferenziati conferiti dagli utenti.

Considerata la quantità reale di rifiuti conferita annualmente da pari a 15.708 kg, si doveva ritenere che gli stessi non provenissero dagli uffici, ma dalle altre superfici dell'insediamento, che la ricorrente avrebbe voluto viceversa detassare.

Quanto agli altri motivi di ricorso, deduceva la convenuta:

- che trattandosi di entrata non tributaria, non aveva senso postulare il divieto di motivazione;

- che era disponibile a riconoscere la detassazione per i laboratori di pescheria e macelleria, laddove venisse prodotta idonea documentazione, e allo stesso modo vi era disponibilità per i cd. "vani tecnici";

- che non vi era violazione del principio di doppia imposizione, considerato che la tariffa non aveva natura tributaria e che la stessa si connetteva all'utilizzo (possesso o detenzione) di un immobile suscettibile di produrre rifiuti urbani e che il produttore di rifiuti assimilati agli urbani poteva anche optare per la gestione in autonomia dei propri rifiuti, con il diritto, se del caso, di ottenere una diminuzione della componente variabile calcolata;

- che in mancanza di un regolamento statale per la determinazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, si applicavano i criteri di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 e che gli imballaggi secondari potevano essere conferiti al servizio pubblico in raccolta differenziata ed erano dunque assimilabili agli urbani;

- che il limite di assimilazione stabilito dal Comune di \_\_\_\_\_ non poteva ritenersi abnorme, avendo valutato l'ente pubblico di poter gestire in via ordinaria i rifiuti conferiti nel limite del doppio del coefficiente di legge.

Per questi motivi, chiedeva \_\_\_\_\_ che preliminarmente fosse dichiarata la carenza di giurisdizione della Commissione Tributaria, in quanto l'entrata a cui si riferiva il ricorso non aveva natura tributaria e, in subordine che fosse integralmente rigettato il ricorso, fatta riserva di valutare la detassazione dei laboratori di carne e di pesce e dei vani tecnici.

Il tutto con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

In data 8/4/2019 \_\_\_\_\_ depositava una memoria con la quale replicava all'eccezione sul presunto difetto di giurisdizione e ribadiva l'erronea determinazione della superficie tassabile, nonché l'intassabilità di laboratori e vani tecnici e la non assimilabilità dei rifiuti di imballaggio prodotti, riconfermandosi nelle conclusioni svolte.

All'udienza del 19 aprile 2019 la ricorrente produceva nota illustrativa dei vari tipi di imballaggio e depositava rassegna di giurisprudenza.

Quindi le parti illustravano le rispettive deduzioni e conclusioni.

#### Motivi della decisione

Osserva la Commissione che deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta dalla convenuta

Deve essere a tale proposito in primo luogo ricordato che l'istituzione della TARI è dovuta agli artt. da 1, co. 639 ^ a 1, co. 677 ^ della L. 147/2013 (legge di stabilità).

La legge in questione, in particolare, è istitutiva della imposta unica comunale (IUC), che a sua volta si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata quest'ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641 L. 147/2013).

I commi da 645 a 649 stabiliscono quindi i criteri di determinazione delle superfici assoggettabili a TARI e le eventuali riduzioni che possono essere previste.

L'art. 1, comma 668 L. 147/2013, prevede a sua volta che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Ora, il Comune di \_\_\_\_\_ ha esplicitamente adottato, con Deliberazione Consiliare n. 5 del 28/6/2014 (modificata con Deliberazione Consiliare n. 17 del 24/7/2015), la “Disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI” (va ricordato che il Comune di \_\_\_\_\_ è sorto successivamente per effetto della unione dei Comuni di \_\_\_\_\_ e che, di conseguenza, il Regolamento di \_\_\_\_\_ si è esteso al territorio di \_\_\_\_\_).

La delibera rispetta i criteri dettati dall’art. 1, comma 668 L. 147/2013.

Ai fini dell’adozione della tariffa avente natura corrispettiva, è infatti necessario che l’Ente territoriale abbia realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, potendo tenere conto, nella commisurazione della tariffa, dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/999.

Ciò è quanto predisposto dal Comune di \_\_\_\_\_

Si prevede infatti nel regolamento che la tariffa si conformi a quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 (art. 10).

L’applicazione della tariffa è inoltre basata su di una quota fissa e da due quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti (art. 11 Reg.).

La quota fissa è determinata su coefficienti per i vari tipi di utenza, secondo i criteri di calcolo di cui al d.p.r. 158/99.

Le due quote variabili, a loro volta, sono rapportate da una parte (quota variabile 1) ai costi della raccolta differenziata e, dall’altra (quota variabile 2), a sistemi di misurazione del rifiuto secco prodotto da ciascun utente.

Il servizio, come previsto dal più volte citato art. 1, comma 668, L. 147/2013 è affidato a un soggetto terzo gestore, che applica e riscuote la tariffa.

Nel caso in esame, il gestore è la convenuta \_\_\_\_\_ che, come si può evincere dalla fattura impugnata, dà conto, ai fini del calcolo complessivo della somma dovuta dal singolo utente, delle tre componenti della tariffa e degli elementi considerati per la determinazione dell’importo finale, e segnatamente della quota fissa, della quota variabile della raccolta differenziata e della quota variabile a misura.

È poi prevista un’addizionale provinciale, che l’unica voce avente natura tributaria, ma che non è oggetto di impugnazione nel caso di specie.

La fattura inoltre, come si evince dal frontespizio, è emessa ai sensi dell’art. 1, comma 668 L. 147/2013, e cioè in applicazione della tariffa corrispettiva.

Infine, stante la natura corrispettiva della tariffa, sulla stessa si applica l’Iva.

Si deve a questo punto stabilire quali siano le differenze, anche ai fini del reparto di giurisdizione, fra la TARI e la “tariffa avente natura corrispettiva”.

Ritiene la Commissione che il legislatore, sottolineando la natura corrispettiva della tariffa, nonché l’affidamento della applicazione e della riscossione della stessa al soggetto terzo affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, abbia inteso, ineludibilmente, attribuire natura non tributaria alla prestazione.

Non avrebbe del resto avuto in caso contrario senso alcuno contrapporre all'imposta vera e propria (la TARI), la tariffa avente natura corrispettiva e lo stesso termine di tariffa, se da un lato rimanda alla sua obbligatorietà, poiché è obbligatorio il servizio di raccolta e smaltimento a norma di legge dei rifiuti, dall'altro rimanda alla determinazione della prestazione richiesta al privato non sulla base di presupposti legati essenzialmente alle superfici possedute o detenute dal soggetto obbligato (come è per la TARI), ma sulla base del quantum complessivo di raccolta differenziata, nonché sulla base della produzione individuale di rifiuto secco.

In definitiva, si tratta a ben vedere della stessa differenza che intercorre fra le cosiddette TIA1 e TIA2.

La vicenda è esemplarmente ripercorsa da Cass. Sez. 3<sup>^</sup>, 12 aprile 2018, n. 16332 che si è pronunciata per l'assoggettabilità ad IVA della cd. TIA 2.

Ha ricordato il giudice di legittimità che la tariffa usualmente denominata "Tariffa di Igiene Ambientale" (TIA1), che aveva sostituito la TARSU in forza dell'art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 — era composta *"da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio"* (art. 49, comma 4, d.lgs. n. 22 del 1997).

L'art. 238 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale: c.d. Codice dell'ambiente) sopprime la tariffa di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (TIA1), sostituendola con la diversa *"Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani"* (come testualmente indicato nella rubrica dell'articolo), che una disposizione successiva (art. 5, comma 2-quater, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, denominò *"Tariffa Integrata Ambientale"* (c.d. TIA2).

La tariffa integrata, in particolare, era dovuta *da "chiunque possessa o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e costituisce "il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"* (art. 238, comma 1, d.lgs. 152/2006); la stessa, inoltre, viene *"commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri [...] che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali"* (le sottolineature sono della sentenza 16332/2018, da cui la citazione è tratta).

“Siffatto dato normativo si differenzia in modo significativo da quello che caratterizzava la TIA1 (come disciplinata dall' art. 49 del d.lgs n. 22 del 1997), in quanto, da una lato individua il fatto generatore dell'obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, e dunque alla effettiva fruizione del servizio, commisurando altresì l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e, dall'altro, afferma in modo chiaro (ed innovativo) la natura di "corrispettivo" della tariffa”.



Tale costruzione legislativa della "nuova" Tariffa, per la prima volta espressamente definita in termini di "corrispettivo" del servizio cui si riferisce, depone per la sua natura privatistica, con conseguente assoggettabilità all'IVA ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in linea con quanto desumibile "a contrario" dal principio affermato dalle S.U. (Cass. S.U. n. 5078 del 2016, cit.), e dalla precedente conforme giurisprudenza di legittimità, in relazione alla TIA1.

Né rileva in contrario la circostanza che il pagamento della TIA2 (come quello della TIA1) sia obbligatorio per legge, atteso che il citato art. 3 del d.P.R. n. 633/1972 prevede che *"le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere"* costituiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità all'IVA ex art. 1 del medesimo decreto) "quale ne sia la fonte". (così ancora Cass. 16332/2018, comprese le sottolineature).

La sentenza ricorda poi come anche la Corte Costituzionale abbia tenuto ben distinte TIA1 da TIA2 e ricorda che la natura "privatistica" della TIA2 era stata definitivamente confermata dall'art. 14, comma 33, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto che *"le disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria"*.

Orbene, ritiene la Commissione che il legislatore del 2014, istituendo la TARI, cui ha contrapposto una tariffa avente natura corrispettiva, abbia inteso ispirarsi agli stessi principi.

La TARI ha natura tributaria ed è commisurata essenzialmente alle superfici possedute o detenute dal soggetto obbligato e a produzioni "stimate" dei rifiuti (nelle loro varianti: vedasi in particolare i commi da 651 a 654 dell'art. 1 L. 147/2013), mentre la tariffa di cui al comma 668 "ha natura corrispettiva" e quindi "privatistica", poiché basata sui costi (complessivi) della raccolta differenziata e sulla quota variabile di rifiuto secco residuo prodotto dalle singole utenze.

La TARI, conseguentemente, non è soggetta ad IVA, mentre è soggetta ad IVA la tariffa avente natura corrispettiva.

Deriva dalle considerazioni svolte, che laddove sia istituita, come nel caso in esame, la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, va rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario.

La conclusione raggiunta non è in contrasto con quanto statuito dalla Commissione Tributaria di Mantova con la sentenza n. 115/01/2017 del 12 giugno 2017.

Nella pronuncia, che aveva ad oggetto un ricorso di \_\_\_\_\_ avverso \_\_\_\_\_ il Comune di \_\_\_\_\_ si afferma infatti che "nella specie non è applicata una tariffa ( qualsiasi sia la denominazione utilizzata dall'ente impositore) ma proprio la Tari, posto che nella specie l'importo richiesto è in funzione della superficie dei locali e non in strettissima dipendenza dell'entità conferita".

Nel caso del Comune di \_\_\_\_\_, viceversa, è applicata la tariffa corrispettiva, come disciplinata dall'art. 1, comma 668 L. 147/2013 e,

conseguentemente, in accoglimento dell'eccezione svolta da \_\_\_\_\_ va dichiarato il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria a favore del giudice ordinario.

Si stabilisce per la riassunzione della causa il termine del 30 novembre 2019.

Considerata la novità delle questioni trattate, si ritiene di giustizia compensare le spese di lite.

p.q.m.

La Commissione, dichiara il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria a favore del giudice ordinario.

Fissa per la riassunzione della causa il termine del 30 novembre 2019.

Spese compensate.

Mantova, lì 19 aprile 2019

Il Relatore  
dr. Enzo Rosina  


Il Presidente  
Dr. Francesco Mottola  
